

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUITO AI SENSI DELL'ACCORDO QUADRO PER L'APPLICAZIONE INTEGRATA DEGLI INDIRIZZI E LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA SISMICITÀ, DELLE DEFORMAZIONI DEL SUOLO E DELLE PRESSIONI DI PORO – (ILG) ALLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI DENOMINATA “LONGANESI” IN EMILIA - ROMAGNA, IN VIGORE DAL 2 AGOSTO 2024**

**Articolo 1**

*(Finalità)*

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento del Comitato istituito ai sensi dell'articolo 5 comma 1 dell'Accordo Quadro (di seguito AQ) per l'applicazione integrata degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro – (ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata “LONGANESI” in Emilia-Romagna.
2. Il Regolamento è redatto in attuazione dell'art. 5 comma 4 lettera a) dell'AQ che prevale in qualsiasi caso.

**Articolo 2**

*(Definizioni)*

- a. Organo preposto all'esecuzione dell'AQ, di seguito: “Comitato”;
- b. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, di seguito: “DGFTA”;
- c. Regione Emilia-Romagna, di seguito: “RER”;
- d. Comune di Bagnacavallo, di seguito “Comune di Bagnacavallo”;
- e. Comune di Lugo, di seguito “Comune di Lugo”;
- f. Struttura Preposta al Monitoraggio, di seguito: “SPM”;
- g. Titolare della concessione denominata “LONGANESI”, la Società Padana Energia s.r.l., di seguito: “Concessionario”;
- h. DGFTA, RER, Comune di Bagnacavallo, Comune di Lugo, SPM e Concessionario, di seguito per brevità congiuntamente le “Parti”;
- i. Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, di seguito: “ILG”.

**Articolo 3**

*(Composizione e scopo del Comitato)*

1. Il Comitato è composto come indicato dall'art. 5 comma 1 dell'AQ:
  - a) *“da una rappresentanza della DGFTA con diritto di un solo voto di Ente;*
  - b) *da una rappresentanza della REGIONE con diritto di un solo voto di Ente;*
  - c) *da una rappresentanza del Comune di Bagnacavallo, con diritto di un solo*

- voto di Ente;*
- d) *da una rappresentanza del Comune di Lugo, con diritto di un solo voto di Ente;*
- e) *da una rappresentanza della SPM con diritto di un solo voto di Ente;*
- f) *da una rappresentanza di Società Padana Energia s.r.l. con diritto di un solo voto di Ente;”*
2. I rappresentanti sono stati designati dalle singole organizzazioni attraverso nomina formale.
  3. Il consesso è costituito validamente con la necessaria presenza di almeno un membro di ogni Parte rappresentata nel Comitato.
  4. In caso di partecipazione di consulenti al Comitato, questi devono provvedere preventivamente alla sottoscrizione di un accordo di confidenzialità da consegnare al Comitato.
  5. Le deliberazioni del Comitato sono adottate dai membri presenti, che si esprimono per i profili di propria competenza, a maggioranza relativa come previsto all'articolo 5 comma 9 dell'AQ, ad eccezione del caso di cui al successivo comma 6.
  6. Il Comitato delibera all'unanimità in caso di parere riguardante quanto previsto all'articolo 5 comma 6 dell'AQ.
  7. I compiti del Comitato, oltre a quanto previsto negli ulteriori articoli dell'AQ, sono stabiliti all'articolo 5 comma 4 dell'AQ.
  8. È facoltà del Comitato invitare, durante lo svolgimento delle proprie attività, un delegato di Assorisorse inquadrato nel ruolo tecnico come osservatore.
  9. Il Comitato, dopo la riunione di insediamento, si riunisce almeno ogni sei mesi, per i primi due anni di attività, e successivamente almeno una volta l'anno in funzione dei risultati ottenuti come previsto dall'articolo 5 comma 3 dell'AQ e comunque ogni qualvolta sia ritenuto utile, su proposta di uno dei rappresentanti del Comitato stesso.
  10. Il Comitato può riunirsi anche in videoconferenza con approvazione del verbale dell'incontro con la procedura scritta di cui al comma 12 e seguenti.
  11. La DGFTA, in qualità di segreteria, redige il verbale delle riunioni.
  12. La trasmissione del verbale e/o dei documenti da sottoporre al Comitato deve avvenire secondo la procedura scritta a mezzo pec.
  13. I membri esprimono via e-mail le loro osservazioni ai documenti di lavoro entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione, salvo diversa indicazione.
  14. Tutti i commi dell'art. 5 dell'AQ, anche se non espressamente richiamati, fanno parte integrante del presente Regolamento di funzionamento.
  15. Il Comitato non corrisponde alle figure decisionali riportate al Capitolo 9 degli ILG che hanno competenza in merito alle attività da svolgere in caso di variazioni dei parametri monitorati secondo il sistema a semaforo o di emergenza.

#### **Articolo 4**

##### *(Riunioni)*

1. Il Comitato si riunisce presso la sede della DGFTA, della Regione, dei Comuni

o presso le strutture logistiche del Concessionario. Sono considerate valide anche le riunioni svolte in videoconferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano al contempo la partecipazione diretta e in audio dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi e l'intervento in tempo reale sugli argomenti trattati e la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti, nonché la sicurezza dei dati e delle informazioni.

2. Le riunioni del Comitato sono convocate dalla DGFTA che assicura le funzioni di segreteria e supporto informatico per il coordinamento dei lavori.
3. Nei casi eccezionali e motivati si dispone convocazione urgente purché ciascuna Parte ne venga informata via pec.
4. Le Parti interessate si impegnano a far pervenire per tempo le partecipazioni dei propri rappresentanti alle riunioni ed eventualmente a comunicarne prontamente l'impossibilità.
5. Per le riunioni nell'ambito del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, fatta eccezione per eventuali costi di missione che restano a carico delle Amministrazioni di appartenenza.
6. Per l'acquisizione della documentazione il Comitato si avvale anche delle strutture del Concessionario e di quelle della SPM.

#### **Articolo 5**

*(Protocollo di trasmissione dei dati)*

1. Il Comitato redige ed approva il "Protocollo di trasmissione dati";
2. Ulteriore richiesta dati da parte della SPM non esplicitamente prevista nel protocollo di trasmissione deve essere comunicata al Comitato.

Data 27/09/2024

Letto e approvato da ciascuna rappresentanza del Comitato istituito ai sensi dell'art. 5 dell'AQ.